



---

Corte III  
C-4881/2018

## Sentenza del 6 settembre 2018

---

Composizione

Michela Bürki Moreni, statuenta quale giudice unica,  
cancelliere Luca Rossi.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Fondazione Antidoping Svizzera,**  
Eigerstrasse 60, 3007 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 10  
agosto 2018).

**Visto in fatto:****A.**

Mediante scritto del 16 marzo 2018 l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito AFD) ha riferito alla Fondazione Antidoping Svizzera, agenzia nazionale per la lotta contro il doping (in seguito Antidoping Svizzera) di aver trattenuto, in ragione della sospetta infrazione alla legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 17 giugno 2015 (LPSpo; RS 415.0), un pacco destinato a A.\_\_\_\_\_ proveniente dagli Stati Uniti e contenente due bottiglie di GW-501516 (PPAR $\alpha$  20mg) e due bottiglie di RAD-140 (SARMS 50mg), trasmettendogli il caso per esame e per l'adozione di eventuali misure.

**B.**

**B.a** Con preavviso del 10 agosto 2018 Antidoping Svizzera ha informato A.\_\_\_\_\_ che i prodotti contenuti nella spedizione trattenuta dall'AFD, costituiscono sostanze dopanti vietate ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 LPSpo e dell'art. 74 dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 23 maggio 2012 (OPSpo; RS 415.01) e relativo allegato e che il loro acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono punibili ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPSpo. L'autorità inferiore ha altresì prospettato la confisca e la distruzione dei suddetti prodotti e la conseguente messa a carico dell'interessato delle spese previste a tale scopo dall'Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO; RS 415.013).

**B.b** Nel medesimo provvedimento Antidoping Svizzera ha quindi fissato a A.\_\_\_\_\_ un termine scadente il 30 agosto 2018 per trasmettere le proprie osservazioni per iscritto, con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine, il preavviso avrebbe assunto la forma di decisione formale impugnabile al TAF.

**C.**

Contro il suddetto preavviso, A.\_\_\_\_\_ è insorto il 24 agosto 2018 presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Egli ha spiegato le proprie ragioni, non opponendosi alla confisca e alla distruzione dei prodotti oggetto del procedimento, ma chiedendo l'esenzione dell'emolumento, o quantomeno la riduzione (dimezzamento) dell'importo da pagare (doc. TAF 1).

**e considerato in diritto:****1.**

**1.1.** Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori menzionate dall'art. 33 LTAF.

**1.2.** Le decisioni rese da Antidoping Svizzera in materia di confisca e distruzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, possono essere impugnate dinanzi al TAF, essendo Antidoping Svizzera un'autorità ai sensi dell'art. 33 let. h LTAF, in relazione con gli art. 19 cpv. 2 e 20 LPspo e l'art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo (cfr. a tal proposito il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 2009 [FF 2009 7401 p. 7450] riguardo alla legge sulla promozione dello sport e la Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport del 19 giugno 2015 [LSISpo; RS 415.1]). Di conseguenza questo Tribunale è, di principio, competente a giudicare il presente ricorso.

**2.**

Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2).

**3.**

**3.1.** L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando

a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C\_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).

**3.2.** Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a).

#### **4.**

**4.1.** Nel caso in esame, nella misura in cui il ricorso del 24 agosto 2018, trasmesso entro il termine fissato da Antidoping per presentare eventuali osservazioni al preavviso del 10 agosto 2018, è interposto contro la prospettata la confisca ai fini di distruzione dei prodotti trattenuti dall'AFD e la messa a carico di A. \_\_\_\_\_ delle relative spese, è irricevibile.

Vista la trasmissione tempestiva, seppur ad un'istanza incompetente, delle osservazioni summenzionate, i provvedimenti amministrativi di confisca, distruzione e la contestuale richiesta di pagamento dell'emolumento non sono infatti ancora stati definiti mediante una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, conformemente al tenore del preavviso summenzionato (si confronti consid. B.b). Spetta pertanto all'autorità inferiore la competenza di prendere posizione, mediante decisione formale, riguardo alle osservazioni che l'interessato ha erroneamente, ma tempestivamente trasmesso al TAF come ricorso.

Ne discende che questo Tribunale non è competente per giudicare la fondatezza del preavviso impugnato, non essendo ancora terminata la procedura amministrativa (art. 32 cpv. 2 let. a LTAF e art. 52 e 56 LPGa).

**4.2.** Alla luce di quanto esposto, l'incarto va pertanto trasmesso per competenza all'autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), affinché, tenuto conto delle argomentazioni tempestivamente esposte dal ricorrente nel

memoriale del 24 agosto 2018, emani una decisione formale conformemente a quanto statuito nel preavviso del 10 agosto 2018.

**5.**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

**6.**

Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Nella misura in cui il ricorso del 24 agosto 2018 è presentato avverso il preavviso del 10 agosto 2018 è irricevibile

**2.**

L'incarto è trasmesso per competenza all'autorità inferiore ai sensi dei considerandi.

**3.**

Non si prelevano spese processuali.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AFD [...], [...]; raccomandata)

(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: